

CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO APPALTO DI LAVORI "RISTRUTTURAZIONE UNITA' IMMOBILIARI PER FORMAZIONE SPAZI ABITATIVI PER ANZIANI (PALAZZINA EX SEMPERBONI E CENTRO DIURNO INTEGRATO) - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1, LINEA DI ATTIVITA' 1.1.2 - CUP: E64H22000290006 " Codice CIG: B6CDDE8B09 - IMPRESA MANENTI BATTISTA IMPRESA EDILE S.R.L.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno 24 luglio, presso l'ufficio segreteria della residenza Municipale di Boltiere, avanti a me Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia, segretario comunale del Comune di Boltiere, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. Ivan Aceti, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Settore Tecnico del Comune di Boltiere, C.F. 84002910168 Partita IVA 01005700164, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di Boltiere alla via/piazza Via Don Giulio Carminati 2 (in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. Yuri Manenti, nato a Seriate (BG) l'11.08.1976, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l., Partita IVA e CF. 03154430163, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa impresa in San Paolo d'Argon (BG) Via Manzoni 24/A (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO CHE

con D.L. n. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n.101, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

con Decreto Direttoriale n. 450 del 09/12/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il, Piano operativo per la presentazione da parte degli Ambiti territoriali dei progetti di cui al PNRR - Missione 5 componente 2;

con l'Avviso pubblico n.1/2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale rivolto agli Ambiti Territoriali è stata prevista la presentazione di proposte progettuali in attuazione del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1, 1.2 e 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

il Comune di Boltiere con deliberazione G.C. 13/2022 confermava la volontà di adesione al progetto di cui all'avviso candidando la riqualificazione dell'immobile comunale - foglio 3 mapp. n. 1007 sub. 1-4-5, "ex Semperboni", adiacente al Centro Diurno Integrato per la realizzazione di gruppi di appartamenti autonomi, per assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona in un contesto di presa in carico da parte dei servizi sociali e sociosanitari;

in data 23/03/2022 con un accordo di partenariato ex art. 15 L. 241/1990 fra gli Ambiti di Treviglio, Dalmine, Romano di Lombardia e Isola Bergamasca Bassa val San Martino, per mezzo dei rispettivi enti capofila del Piano di Zona (Risorsa Sociale Gera d'Adda, Comune di Dalmine, Azienda Solidalia e Azienda Isola), si è convenuta la presentazione di un'unica richiesta di finanziamento per la linea di intervento 1.1.2 "Autonomia degli Anziani non autosufficienti" a valere sulla Missione 5.2 del PNRR con interventi da realizzarsi negli Ambiti di Treviglio e di Dalmine;

Risorsa Sociale Gera D'Adda, in qualità di capofila del partenariato fra Ambiti di Treviglio e Dalmine di cui al capoverso precedente, presentava, nei termini previsti dall'Avviso n.1/2022, richiesta di contributo per la realizzazione sul territorio degli Ambiti di Treviglio e di Dalmine di un progetto "Autonomia degli Anziani Non autosufficienti" con l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione, assicurando contesti abitativi assistiti a favore

dell'autonomia degli anziani non autosufficienti

con Decreto Ministeriale n. 98 del 9 maggio 2022 la richiesta presentata da Risorsa Sociale Gera D'Adda risultava ammissibile a finanziamento;

per l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione (spese per investimento) dell'Ambito di Dalmine, il Comune di Dalmine raccoglieva la disponibilità dei Comuni a mettere a disposizione immobili per l'attuazione del progetto ovvero attivava procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazione di interesse all'attuazione del progetto da parte di enti di Terzo Settore, mediante progettazione e co-gestione, ai sensi dell'art. 55 c.1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

a seguito di tale procedura venivano individuati quali soggetti di Terzo Settore ai quali attribuire il ruolo di soggetti realizzatori/esecutori e Partner del Comune di Dalmine (ente capofila dell'Ambito Territoriale di Dalmine) nella realizzazione del progetto, tra l'altro, la FONDAZIONE SAN GIULIANO ONLUS di Ciserano (BG), ente referente, in collaborazione con cooperativa Pugno Aperto di Treviolo (BG), Comune di Boltiere e Fondazione Cassa Rurale di Treviglio (BG) per un intervento di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà del COMUNE DI BOLTIERE messi a disposizione per il progetto e sistemazione di alcuni alloggi con tecnologie assistive in disponibilità della Fondazione;

in data 5/9/2023, prot. 9042 veniva trasmesso al Comune di Boltiere accordo stipulato in data 28/4/2023, ai sensi dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 tra RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA e il Ministero del Lavoro e politiche sociali nell'ambito del "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 avente ad oggetto "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub – Investimento 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani";

con deliberazione C.C. n. 33 del 28/9/2023 il Comune di Boltiere stabiliva: a) di mettere a disposizione l'immobile di proprietà comunale sito in vicolo Benaglio - foglio 3 mapp. n. 1007 sub. 1-4-5, (v. planimetrie allegate), "ex Semperboni", adiacente al CDI, al termine delle operazioni di ristrutturazione alla Fondazione san Giuliano di Ciserano e fino alla data di chiusura prevista del progetto di cui trattasi (marzo 2026) al fine della realizzazione degli interventi di cui all'avviso pubblico n. 1/ 2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale1 rivolto agli Ambiti Territoriali PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1, 1.2 e 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next generation EU; b) di costituire vincolo di destinazione d'uso di tale immobile per un periodo di 20 (venti) anni alla finalità prevista dal finanziamento PNRR "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI";3. di costituire vincolo per la stessa destinazione d'uso anche per n. 8 alloggi di proprietà comunale, siti in vicolo Benaglio e annessi al Centro Diurno Integrato Don Morandi di proprietà del Comune di Boltiere, concessi in comodato d'uso alla Fondazione San Giuliano per l'accoglienza di persone anziane non autosufficienti sino al 11/7/2030, dando atto che vincolo della stessa natura (Minialloggi protetti per anziani) era già stato posto fino al 3/8/2027 come risulta da deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2007;

in data 30-10-2023, prot. 11208 il Comune di Boltiere riceveva dalla Fondazione San Giuliano ONLUS progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto "Riqualficazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi di cura e di assistenza di cui le persone necessitano" con un quadro economico complessivo di euro 780.000,00 rispetto ai 750.000,00 iniziali;

a seguito di interlocuzioni con tutti i soggetti interessati lo schema definitivo di accordo di partenariato, trasmesso ad un indirizzo erroneo da parte di Risorsa Sociale Gera D'Adda in data 22.11.2023, è infine pervenuto al Comune di Boltiere in data 20.12.2023 n. Prot. 13243;

con deliberazione G.C. n. 7 del 18.01.2024 il Comune di Boltiere:

- a) approvava "Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" a valere su linea di intervento 1.1.2. – Avviso pubblico del MLPS n. 1/2022 – PNRR – CUP E64H22000290006", tra il Comune di Boltiere e Risorsa Sociale Gera d'Adda in qualità di capofila dell'ambito di Treviglio, comune di Dalmine in qualità di capofila dell'ambito di Dalmine, Comune di Caravaggio e soggetti di terzo settore per la realizzazione del progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" a valere su linea di intervento 1.1.2 - avviso pubblico del MLPS n.1/2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – CUP E64H22000290006, il cui finanziamento complessivo assegnato per la realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente Accordo di Partenariato, attingendo alle risorse PNRR, ammonta a complessivi € 2.460.000,00, di cui complessivi € 780.000,00 al Comune di Boltiere in qualità di stazione appaltante dei lavori di manutenzione/adequamento delle unità abitative e fornitura arredi;
- b) dava atto che in ragione della sottoscrizione del suddetto accordo e della progettualità infrastrutturale

come modificata rispetto alla previsione originaria, gli spazi polifunzionali dell'immobile Centro Diurno Integrato situati al I e II piano (per la realizzazione di due appartamenti) dovevano intendersi, ad integrazione degli atti precedentemente adottati, anch'essi messi a disposizione della Fondazione per il periodo di durata della Progettualità PNRR e dunque fino al 31.03.2026 e vincolati per la durata di 20 anni alla finalità prevista dal finanziamento PNRR "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI";

- c) dava atto che in ragione dell'approvazione dell'accordo e degli obblighi assunti dal Comune di Boltiere si provvedeva all'aggiornamento e adeguamento dei relativi strumenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e Bilancio Previsionale 2024/2026 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 ed Elenco annuale 2024);

in data 22.01.2024 il suddetto accordo veniva sottoscritto dal Sindaco del Comune di Boltiere;

in data 14.05.2024 n. Prot. 5104 veniva trasmesso al Comune di Boltiere il suddetto accordo completo delle sottoscrizioni di tutti i Comuni e soggetti aderenti all'accordo;

in fase di redazione del progetto esecutivo veniva riscontrata, da parte del team di progettisti, la necessità di rivedere in aumento di costi di realizzazione dell'opera portando l'importo del quadro economico dagli iniziali € 780.000,00 ad € 910.000,00 (aumento di € 130.000,00);

al fine di garantire la copertura finanziaria (fondi PNRR) dell'opera, si conveniva in data 27/02/2025 tra i soggetti firmatari del accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di attivare la procedura di rimodulazione del contributo che essendo inferiore al 15% del contributo trovando attuazione previa mera comunicazione al Ministero referente del contributo;

la richiesta di rimodulazione veniva inoltrata a Risorsa Sociale Gera D'Adda (assegnataria dell'intero contributo) con comunicazione del 17/03/2024 prot.2790 e successivamente inoltrata al Ministero come da Comunicazione agli atti comunali con prot. 3080 del 26/03/2025;

con nota del 02.04.2025 Registro Ufficiale n. 4289 trasmessa dalla Risorsa Sociale Gera D'Adda avente ad oggetto: "PNRR-M5C2_Sub investimento 1.1.2- Autonomia degli anziani non autosufficienti Richiesta di modifica n° PNRR-1.1.2 - 13745 - R1 del 25/3/2025 – Autorizzazione" veniva assentita la modifica richiesta;

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 25 e n. 26 del 03.04.2025, veniva pertanto rispettivamente: approvata urgentemente variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2025-2027 come previsto dall'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000; approvata, in coerenza a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s. m. e i, la modifica al Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2025-2027 ed il relativo Elenco Annuale nonché contestuale modifica alla Nota di Aggiornamento al D.U.P. Sezione Strategica 2025-2029 e Sezione Operativa 2025-2029 di cui alla deliberazione C.C. n. 47/2024;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2025 si ratificava la variazione approvando contestualmente la modifica alla Nota di Aggiornamento al D.U.P. Sezione Strategica 2025- 2029 e Sezione Operativa 2025-2029 (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2024) nel suo allegato Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2025-2027 e dell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche - variato per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2025;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.04.2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di RISTRUTTURAZIONE UNITA' IMMOBILIARI PER FORMAZIONE SPAZI ABITATIVI PER ANZIANI (PALAZZINA EX SEMPERBONI E CENTRO DIURNO INTEGRATO) - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1, LINEA DI ATTIVITA' 1.1.2 - CUP: E64H22000290006;

con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico Reg. Gen n. 139 – Rif. n. 42 del 08.05.2025 si procedeva alla determinazione a contrarre per l'appalto denominato "AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER ANZIANI RISTRUTTURAZIONE UNITA' IMMOBILIARI PER FORMAZIONE SPAZI ABITATIVI PER ANZIANI (PALAZZINA EX SEMPERBONI E CENTRO DIURNO INTEGRATO) – CODICE CUP E64H22000290006" che comporta una spesa per le opere a base d'appalto di euro 405.458,89, costi manodopera euro 206.741,11, euro 9.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con la medesima determinazione del Responsabile del Servizio n. 139/2025 veniva disposto di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, in qualità di stazione appaltante incaricata con deliberazione C.C. del Comune di Boltiere n 16 del 28.04.2025, per l'appalto dei lavori in oggetto;

con determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo Reg. 1171 del 13.05.2025 veniva indetta per l'appalto sopra indicato, CIG B6CDDE8B09 procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 120/2020 e modificato dalla legge 108 del 29 luglio 2021, applicando per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori a misura, come l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (importo a base d'asta di Euro 621.200,00, di cui Euro 9.000,00 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano

annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso);

ultimata le procedure di gara, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, con determinazione dirigenziale n. 1429 del 4.06.2025 aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l. con sede legale in Via Manzoni 24/A 24060 - San Paolo d'Argon C.F. e P.I. 03154430163 per un importo complessivo di € 585.202,64 (di cui euro 9.000,00 per oneri della sicurezza) oltre I.V.A;

la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (dando altresì atto della quantificazione costi di manodopera per euro 206.741,11 – contratto indicato nel progetto CCNL CODICE F012);

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Reg. Gen. 177 Rif. 50 del 18/06/2025, il Comune di Boltiere ha recepito l'aggiudicazione definitiva disposta dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo in favore dell'impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l.

che nei confronti del rappresentante del contraente, come da controlli effettuati in sede di aggiudicazione (determinazione Provincia di Bergamo n. 1429/2025), non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparanti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Boltiere, nella persona del Responsabile Settore Tecnico Arch. Ivan Aceti, affida al contraente Manenti Battista Impresa Edile s.r.l., che accetta, l'appalto relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE UNITA' IMMOBILIARI PER FORMAZIONE SPAZI ABITATIVI PER ANZIANI (PALAZZINA EX SEMPERBONI E CENTRO DIURNO INTEGRATO) - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1, LINEA DI ATTIVITA' 1.1.2 - CUP: E64H22000290006, da eseguirsi in Comune di Boltiere.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni, termini, patti e modalità previsti nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.C n. 29 del 28.04.2025 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

Art. 2 – Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e relative penali (Art. 47 D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 e s. m. e i e DPCM 7.12.2021. Adozione delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) – Obblighi rispetto principi DSNH

1. L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*).

3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore Impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l. che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si impegna:

- entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante Comune di Boltiere (BG) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Impresa

è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante Comune di Boltiere (BG) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. L'appaltatore si obbliga inoltre a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Si dà atto che la Provincia di Bergamo ha già acquisito con Protocollo 335656 del 4.06.2025 Documento di certificazione di ottemperanza attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 17 della L 68/1999.

6. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, per l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione delle penali determinate nel presente contratto d'appalto all'articolo 12 del presente contratto e richiamate, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

7. Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

8. L'Appaltatore dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale. Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi: • dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone; • rispettare gli obblighi relativi al DNSH; • produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante); • rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.

Art. 3 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 585.202,64 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 9.000,00, oltre IVA 10%, per complessivi Euro 643.722,904.

2. Il contratto è stipulato a misura.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati a ribasso offerto.

Art. 3.2 - Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 regolata dall'art. 2.29.1) del Capitolato al quale integralmente si rinvia.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

3. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

4. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando, con la scorta del progetto esecutivo, la corrispondenza tra i dati dello stesso e l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire.

2. Si dà atto che già nella procedura di gara si indicava la necessità di effettuare la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale, ai sensi di quanto consentito dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La consegna anticipata è stata successivamente ribadita nel Verbale di Consegna dei Lavori in data 18/06/2025, sottoscritto da direttore dei lavori e l'esecutore, agli atti comunali con protocollo 6134_2025, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

3. Il verbale contiene:

- la designazione dei lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite: visita dei locali oggetto dei lavori, definizione delle aree destinate al deposito materiali, definizione delle zone per localizzazione macchine operatrici;
- indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore,
- la lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

4. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

5. In ragione della consegna in via d'urgenza sopra indicata l'ultimazione delle opere appaltate deve avvenire entro il termine di giorni 225 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (18/06/2025) e comunque entro il 31/01/2026.

6. Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

7. Trattandosi di consegna d'urgenza, il verbale di consegna ha indicato, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale

Art. 5 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 6 - Attività del direttore dei lavori

1. La stazione appaltante ha nominato, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), diversi direttori dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi alle varie categorie di lavorazioni, coordinati da un'unica figura. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo 4. Consegna dei lavori;
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni*);
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale*);
- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione⁽²⁾ dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo*);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - *nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze*;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa

Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

2. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a. il giornale dei lavori;
- b. i libretti di misura;
- c. il registro di contabilità;
- d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- e. il conto finale.

3. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui

medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

4. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

5. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo della quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

6. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

7. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

8. Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

9. Lavori a Corpo: Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

10. Lavori a Misura: Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 8 - Modifiche del contratto

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera (ai sensi delle modifiche del Dlgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 Correttivo Appalti), quali:

- nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione che non comportino un aumento di prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale *(la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 36/2023 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 14 del Dlgs. 36/2023, pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14⁽⁵⁾ del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

9. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c) del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

4. Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì

accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

6. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

7. A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b) di cui al comma 1 del presente articolo;
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

8. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. L'appaltatore avrà diritto, ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato, a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 180.000,00.

6. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

7. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In

mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

8. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

9. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

10. Si procederà, secondo quanto meglio indicato dall'articolo 2.19 del Capitolato, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera.

11. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

13. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

14. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

15. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

16. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

17. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 11 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Verifiche antimafia

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi del C/C bancario acceso presso BANCO BPM Filiale di San Paolo d'Argon IBAN IT36G050345381000000007176, dedicato per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Nella suddetta comunicazione sono stati indicati i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dichiarato.

3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bergamo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Si dà atto che ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo l'importo del contratto superiore ad € 150.000,00, è stata acquisita in data 3/06/2025 PR_BGUTG_Ingresso_0075920_20250603 dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, per l'impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l. informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, con esito regolare/negativo, depositata agli atti. Si dà, inoltre, atto che tale informativa provvisoria, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva secondo le disposizioni di legge in materia di antimafia alle quali si rinvia integralmente, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia medesima. Si dà inoltre atto che, come risulta da determinazione della Provincia n. 1429/2025 di aggiudicazione, l'Impresa Manenti Battista Impresa Edile s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Bergamo con scadenza alla data del 29.10.2024 in corso di aggiornamento, rinviando alle disposizioni in termini di efficacia e validità di cui alla Circolare Ministero dell'Interno Gabinetto n. Prot. 11001/119/12 del 14.08.2013.

Art. 12 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6% e l'1% per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ed alla gravità della violazione e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. Resta salvo quanto meglio indicato nell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto al quale integralmente si rinvia.

3. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 225 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e comunque entro e non oltre il termine del 31.01.2026.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata, ai sensi dell'art. 2.16 del Capitolato, per ciascun giorno di ritardo una penale giornaliera 0,6% per mille dell'importo netto contrattuale.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 13 - Premio di accelerazione

1. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice

2. La stazione appaltante rinvia in merito all'art. 2.16, comma 2 del Capitolato.

Art. 14 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della

sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice. In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

8. L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 15 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva n. PC35B00M rilasciata della Zurich Insurance Europe AG Agenzia Milano MI036, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 29.260,13 (5% dell'importo contrattuale). L'operatore economico ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.lgs. 36/2023, mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

2. Salvo quanto meglio precisato dall'art. 2.13 del Capitolato al quale integralmente si rinvia, nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua tempestiva ricostituzione su richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.14 del Capitolato al quale integralmente si rinvia, la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce pertanto polizza assicurativa n. PC72GED1 per la copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione e della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il 18/07/2025 da Compagnia Zurich Insurance Europe AG Agenzia Milano MI036, per un importo garantito di contratto (suddiviso in termini di garanzia nei suddetti importi € 643.622,91 - € 96.558,44 - € 32.186,15), così come previsto dal Capitolato, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, e garanzia a favore della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un massimale di minimo 500.000,00 Euro.

Art. 17 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, di quelle di cui all'art. 2.15 del Capitolato al quale integralmente si rinvia e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

3. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.Lgs. 36/2023;
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. Si dà atto che l'appaltatore provvederà a subappaltare, alle condizioni e limiti previsti dalla legge, le seguenti categorie di lavorazioni OG1/OG2/OS28/OS30 previste in sede di offerta.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Art. 18 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a quanto meglio indicato nell'art. 2.17 del Capitolato al quale integralmente si rinvia.

3. Si dà atto che in data 1/07/2025 agli atti comunali con protocollo n.6537 l'Impresa appaltatrice ha già depositato il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Art. 19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999, salvo quanto meglio indicato in relazione agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 e s. m. e i.

2. L'appaltatore risulta attualmente in regola con gli obblighi contributivi essendo stato acquisito DURC n. Protocollo INAIL 49847964 regolare con scadenza 1/11/2025.

Art. 20 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

3. Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
 - il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
 - le eventuali perizie di variante;
 - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

4. In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

5. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato all'art. 2.21.2, viene sostituito dal Certificato di

Regolare Esecuzione (CRE) rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 21 – Controversie Clausola compromissoria per collegio arbitrale

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli articoli 213 e 215 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 22 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 23 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente e sono regolate ai sensi dell'art. 18 del Dlsg. 36/2023 ed in ragione della forma pubblica, dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro L'importo del contratto ammonta ad Euro 585.202,64 (compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 9.000,00), oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 24 – Allegati e rinvio

1. Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti;
 - il Capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di cui al progetto esecutivo;
 - il computo metrico estimativo;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - il cronoprogramma;
 - i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - le polizze di garanzia;
2. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

E richiesto io Segretario Comunale ho dato lettura alle parti contraenti del presente atto, meccanicamente scritto su numero 18 pagine compresa questa, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, e lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale in corso di validità ai sensi del Dlgs. 82/2025 e s. m. e i. Codice dell'Amministrazione digitale.

Comune di Boltiere
(Il Responsabile Settore Tecnico)
(Arch. Ivan Aceti)

Manenti Battista Impresa Edile s.r.l.
(Il Legale rappresentante)
(Yuri Manenti)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli)